

551.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Risoluzione in Commissione:		Interrogazioni a risposta scritta:	
Malentacchi 7-00758	25143	Vascon 4-24481	25153
Interrogazioni a risposta orale:		Vascon 4-24482	25154
Aloi 3-03935	25144	Becchetti 4-24483	25154
Pace Giovanni 3-03936	25145	Pecoraro Scanio 4-24484	25154
Schmid 3-03937	25146	Cento 4-24485	25155
Fontanini 3-03938	25147	Olivieri 4-24486	25156
Pittino 3-03939	25148	Olivieri 4-24487	25157
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Rivolta 4-24488	25158
Olivieri 5-06371	25148	Valpiana 4-24489	25158
Gardiol 5-06372	25149	Saia 4-24490	25159
Olivieri 5-06373	25149	Taborelli 4-24491	25159
Tattarini 5-06374	25149	Lucchese 4-24492	25160
Pace Giovanni 5-06375	25150	Servodio 4-24493	25160
Olivieri 5-06376	25151	Cento 4-24494	25160
Bono 5-06377	25151	Simeone 4-24495	25161
Sciacca 5-06378	25152	Borghesio 4-24496	25161
		Berselli 4-24497	25162
		Berselli 4-24498	25162

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1999

	PAG.		PAG.		
Malavenda	4-24499	25163	Caveri	4-24508	25170
Rossi Edo	4-24500	25164	Aloi	4-24509	25171
Lucchese	4-24501	25165	Parrelli	4-24510	25172
Matranga	4-24502	25166			
Taborelli	4-24503	25166	Ritiro di un documento del sindacato		
Bergamo	4-24504	25167	ispettivo		25172
Saia	4-24505	25167			
Del Barone	4-24506	25168	Trasformazione di documenti del sinda-		
Fontanini	4-24507	25169	cato ispettivo		25172

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,
premessò che:

l'Europa è sprofondata in una grave emergenza alimentare a causa della contaminazione dei grassi destinati alla alimentazione di polli, bovini e suini prodotti in Belgio ed esportati in numerosi Paesi;

il Belgio è il quarto fornitore europeo di latte e derivati per l'industria italiana, dopo Francia, Germania e Olanda, proprio quei Paesi che più di tutti hanno importato i mangimi alla diossina;

il Belgio ha presentato un elenco di circa 14 mila allevamenti nei quali sussiste il rischio di utilizzo di grassi contaminati ma non ha ancora fornito gli elenchi delle industrie di macellazione e trasformazione coinvolte dal problema della diossina;

le associazioni italiane dei consumatori hanno deciso di costituirsi parte civile nei confronti delle imprese e delle istituzioni responsabili della contaminazione da diossina e di avere omesso o occultato le analisi sui prodotti in questione;

si rende necessaria e improcrastinabile l'adozione di misure urgenti per l'alimentazione sicura a tutela dei consumatori nonché la riformulazione delle etichette dei prodotti al fine di rendere completa e certa l'informazione sugli stessi;

è urgente giungere alla messa al bando dei mangimi ottenuti dagli scarti della macellazione e degli olii per l'allevamento di animali destinati alla alimentazione umana nonché alla autorizzazione per i veterinari della Unione europea a procedere a controlli a campione presso gli allevamenti senza preavviso;

è altresì necessario approvare la direttiva sulla responsabilità del produttore per danni da « prodotto difettoso » anche per i prodotti agro-alimentari;

nei giorni scorsi sono accaduti casi di intossicazione da parte di giovani che avevano bevuto una famosa bibita con la conseguenza del ritiro dai commercio di milioni di bottiglie della stessa;

oltre 200 miliardi di lire sono stati elargiti anche quest'anno dall'Unione europea e stati nazionali per contrastare le epidemie cicli che connaturate alle caratteristiche intensive della zootecnia;

appare chiaro che questa, come pure la vicenda della mucca pazza, non è altro che il frutto avvelenato di una logica che in nome del massimo profitto calpesta i più elementari diritti alla salute —:

impegna il Governo

ad attivarsi nei confronti dell'Unione europea affinché siano approvate direttive che prevedano per gli Stati aderenti:

a) l'obbligo esclusivo dell'utilizzo di grassi vegetali nella produzione di mangimi;

b) la messa al bando dei mangimi ottenuti dagli scarti della macellazione e degli olii per l'allevamento di animali destinati alla alimentazione;

c) l'autorizzazione per i veterinari europei a procedere a controlli a campione senza preavviso presso gli allevamenti;

d) la responsabilità del produttore per danni da « prodotto difettoso » anche per il settore agro-alimentare;

e) la riformulazione delle etichette che devono prevedere una informazione completa, trasparente e certa sui prodotti a tutela della salute dei consumatori;

f) certezza di sostegni finanziari e non per lo sviluppo e l'affermazione dell'agricoltura biologica come punto strategico per una alimentazione sana che sconfigga un approccio puramente mercantile nei confronti dei prodotti agro-alimentari;

g) monitoraggio continuo delle fonti di produzione della diossina in modo da evitare che fatti come quelli accaduti si possano verificare in futuro.

(7-00758)

« Malentacchi, Valpiana ».

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE

ALOI, RASI, MAZZOCCHI, TRINGALI, COLA, OZZA, PAGLIUZZI, PORCU, BONO, STORACE, CUSCUNÀ, MANZONI, MENIA, MARENGO, FINO, CARDIELLO DELMASTRO DELLE VEDOVE, GISSI, FOTI, LOSURDO, ZACCHERA e TATARELLA. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

al termine di una lunga e travagliata sessione di consultazione delle parti sindacali in merito alla riforma - o smantellamento - del ministero delle finanze, in data 10 marzo 1999, in Roma, si addiveniva alla sottoscrizione di un documento ufficiale congiunto da parte del rappresentante del Governo, sottosegretario di Stato alle finanze con delega al personale, senatore Fausto Vigevani, e delle organizzazioni Cgil, Cisl, Uil e Salfi;

questo documento, sulla linea della proposta iniziale del Governo, sottoposta ad attenta comune valutazione della parte pubblica e di quella sindacale, prevedeva e prevede espressamente, *sub* lettera A, lo strumento concertativo come passaggio obbligato per la determinazione del contenuto delle convenzioni che dovranno a regime disciplinare i rapporti fra ciò che resterà del sopprimendo ministero delle finanze e le istituende agenzie fiscali;

la predetta concertazione appare elemento essenziale ed imprescindibile al futuro assetto giuridico e gestionale dell'amministrazione finanziaria, in quanto, in assenza di altre garanzie, unico fattore democratico in grado di contrastare i rischi di mancata stipula delle convenzioni tra ministero ed agenzie o di mancata assicurazione nei contenuti delle convenzioni di adeguati standards di efficiente gestione e di conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali;

i pericoli sopra evidenziati implicano o possono implicare: la dismissione di fatto

da parte del Governo della funzione tributaria; la perdita di ventisettemila posti di lavoro del personale finanziario; la perdita di settecentonovantamila miliardi di lire all'anno di gettito assicurato dal ministero delle finanze nel suo pur discusso assetto attuale, e la conseguente bancarotta dello Stato;

il predetto documento del 10 marzo 1999, *sub* lettera D, testualmente recitava e recita che: « La costituzione delle agenzie comporterà automaticamente la necessità di stipulare uno specifico contratto per i dipendenti degli enti di gestione »;

la concordata specificità era ed è essenziale alle dinamiche professionali del personale, alla modernizzazione del rapporto di lavoro ed alla funzionalità dei nuovi enti rispetto alle esigenze di efficienza nella lotta all'evasione fiscale, in un contesto qualitativo delle risorse umane difficilmente riscontrabile in altri settori della pubblica amministrazione;

inopinatamente, lo schema di decreto legislativo concernente « Riforma dell'amministrazione del Governo ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera A, e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », appena varato dal Consiglio dei ministri, nell'affrettare al massimo i tempi della riforma del settore, disattende tanto l'impegno alla concertazione sul contenuto delle convenzioni tra ministero ed agenzie fiscali, quanto quello inerente l'istituzione di una specifica area contrattuale per il personale dei nuovi enti di gestione;

le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali citate in premessa - Cgil in testa - hanno giustamente proclamato lo sciopero generale per protesta di tutti i lavoratori finanziari per il 24 giugno 1999;

quanto accaduto pone gravemente in discussione la credibilità di codesto Governo rispetto a materie delicatissime che attengono alla sicurezza dello Stato con riferimento all'assetto degli organi, dei mezzi e delle risorse umane e finanziarie impiegate al fine di assicurarvi le imprescindibili entrate;

codesto *modus operandi* getta nella prevedibile confusione e nel comprensibile sconcerto sessantacinquemila famiglie di dipendenti finanziari, i quali avevano accettato con spirito di sacrificio - per il tramite delle proprie rappresentanze sindacali democraticamente costituite - la difficile sfida della modernizzazione dell'amministrazione tributaria, lanciata dall'esecutivo, e si trovano ora costretti a constatare che al proprio encomiabile senso di responsabilità fa fronte l'avventurismo superficiale e pericoloso di una controparte pubblica manifestamente sleale, scorretta, insidiosa ed inaffidabile;

la trasformazione in agenzie non era e non è passaggio obbligato per il perseguimento della necessaria efficienza dell'amministrazione finanziaria, stanti gli interventi di ristrutturazione alternativi già consentiti dal quadro legislativo vigente e previgente;

una volta negata l'attuale tipicità ordinamentale della funzione di accertamento dei tributi ed il conseguente *status* di ufficiale di polizia tributaria o giudiziaria in capo ad un funzionario presto reso privo di ogni veste pubblica, l'esercizio di tale delicatissima funzione rischia di essere considerato abusivo dal giudice di legittimità, stante pure l'assai dubbia compatibilità tra un regime democratico di diritto, e l'assolvimento privato di funzioni cogenti ed autoritative costituzionalmente connaturate ai poteri fondamentali ed indisponibili dello Stato;

allo stato sembra quanto mai verosimile che codesto Governo abbia ecceduto rispetto ai limiti della delega legislativa conferitagli, con tutte le conseguenze che il Parlamento non mancherà di prendere in attenta considerazione;

non appare peregrino il problema dell'individuazione delle responsabilità politiche, amministrative e contabili con riferimento alle mancate entrate per lo Stato in caso di fallimento del progetto Visco, atteso che il Parlamento ed il Paese hanno senz'altro il diritto di conoscere *a priori* se tale responsabilità dovrà essere, nella malaugurata ma probabile evenienza, condivisa dall'intero Governo D'Alema, ovvero

ascritta in via esclusiva all'attuale titolare del dicastero di Viale Europa;

l'atteggiamento mostrato da codesto Governo risulta tale da non consentire più alcuna ragionevole previsione circa il destino cui va incontro la macchina fiscale ed i suoi operatori, lasciati oggi privi di qualsiasi garanzia, unitamente alla problematica posizione del cittadino e contribuente italiano, che rischia di avere nell'immediato futuro per interlocutore nel campo fiscale un'amministrazione più costosa di quella attuale, ancor meno incline a raccoglierne le legittime istanze, ed ancor meno tenuta a recepirne le esigenze di equità e perequazione -:

se non ritenga indispensabile, stante l'estrema gravità di quanto accaduto, promuovere tempestivamente le opportune modifiche al testo del decreto legislativo di che trattasi, al fine di renderlo conforme ai sopra ricordati impegni assunti dal Governo in materia. (3-03935)

GIOVANNI PACE e ANTONIO PEPE. -
Al Ministro dell'interno. - Per sapere -
premessi che:

le operazioni elettorali svoltesi nella giornata del 13 giugno 1999, sono state contrassegnate da gravi disfunzioni;

la disaffezione del cittadino rispetto al suo diritto-dovere di voto, non è stata affrontata da una organizzazione dei seggi elettorali più efficiente, che fosse in grado di assicurare flusso e deflusso degli elettori nelle e dalle cabine in tempi ragionevolmente brevi, comunque sopportabili;

infatti, in molti seggi elettorali, come si è saputo anche dai giornali, si è votato fino alle ore 1,30 del giorno 14 giugno per consentire l'espressione di voto ai cittadini che vi si erano affollati fino alle ore 22 della giornata elettorale;

le istruzioni ai presidenti dei seggi non erano state aggiornate alla nuova legge elettorale, in base alla quale si votava, il che ha certamente creato incertezze sull'interpretazione dei risultati -:

come valuti quanto sopra premesso e come intenda affrontare le denunciate di-

sfunzioni e, infine, quale sia lo stato della organizzazione del voto elettronico;

se ritenga che - in attesa che automatismi del sistema del voto possano rendere compatibile una riduzione del numero dei seggi elettorali - debba essere rivista la disposizione con la quale è stato ridotto il numero delle sezioni elettorali.

(3-03936)

SCHMID, GUERZONI e OLIVIERI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

dando seguito alle più avanzate ipotesi in materia di sviluppo di sistemi integrati di trasporti sui grandi corridoi di transito fra Italia e resto d'Europa, il Parlamento ha, negli ultimi anni, approvato leggi assolutamente inedite e all'avanguardia. Ci si riferisce alle norme del tutto particolari volte ad impegnare la Autostrada del Brennero spa nel compito di partecipare allo sviluppo e al rafforzamento del trasporto intermodale investendo direttamente all'ammodernamento dell'asse ferroviario del Brennero;

la legge 23 dicembre 1996, n. 662 « Misura di razionalizzazione della Finanza Pubblica » (*Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1996, n. 303), articolo 2, comma 193, dispone: « Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi definiti dalla legge che individuerà l'intervento da realizzare per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero e la realizzazione delle relative gallerie, è autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'Autostrada del Brennero spa alle condizioni che la legge stessa definirà ». Questa norma indica, per la prima volta, che una società titolare di concessione ed esercizio di un'autostrada debba provvedere o contribuire al potenziamento di una linea ferroviaria. Per questi motivi la legge autorizza il Governo della Repubblica a prorogare il termine della concessione, che la vigente convenzione fissa al 31 dicembre 2005, alle condizioni che la stessa legge definirà;

successivamente la legge del 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 55, comma 13, dà seguito alla precedente del 1996 e dispone quanto segue:

a) autorizza la società Autostrada del Brennero, nella successione degli esercizi amministrativi, ad accantonare in un fondo, in esenzione di imposta, una quota anche prevalente dei proventi da pedaggio in base ad un proprio piano finanziario ed economico;

b) vincola l'utilizzo delle disponibilità, accumulate nel precostituito fondo, al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e alla realizzazione delle relative gallerie;

c) condiziona l'impiego delle disponibilità accumulate ad un piano di investimento, la cui approvazione è demandata ad un decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) impone che le disponibilità accantonate, in attesa di essere utilizzate per il potenziamento sulle strutture ferroviarie, siano investite in titoli di Stato;

e) vieta l'utilizzo, anche parziale, delle disponibilità accumulate per finanziare l'attività di progettazione;

f) aumenta, con decorrenza 1° gennaio 1998, il canone di concessione in favore dello Stato in misura tale da produrre maggiori proventi complessivi per lo Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento, rispetto ai proventi 1997;

la stessa legge 449/97 individua distinti momenti o fasi diverse per la realizzazione del « Modello Brennero »: la realizzazione del piano finanziario ed economico (necessario per la costituzione del fondo e strumento per determinarne l'entità), la redazione del piano degli investimenti (che prevede l'utilizzo delle disponibilità del fondo), la progettazione delle infrastrutture (tramite apposita società) e

la realizzazione del progetto con l'Autostrada del Brennero spa nel ruolo finanziario o cofinanziatore;

sulla base delle disposizioni suddette la società Autostrada del Brennero ha presentato al ministero dei lavori pubblici e al ministero dei trasporti e della navigazione, in data 23 giugno 1998, un progetto di piano finanziario ed economico con un annesso piano di formazione del risparmio da destinare agli investimenti pro-ferrovia del Brennero che avrebbe dovuto (*ex lege*) essere approvato entro il 31 dicembre 1998, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanarsi seguendo l'*iter* contenuto nella legge stessa;

a sei mesi dalla scadenza del termine indicato dalla legge, il piano presentato dall'Autostrada del Brennero spa non è stato ancora approvato. Contemporaneamente anche la concessione, che la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevedeva essere prorogata, non è stata rivista mentre il canone è stato rialzato. Tutto ciò sta causando una sfasatura tra operatività immediata dell'accantonamento sul fondo pro-ferrovia e della maggiorazione del canone di concessione, da un lato, e il completamento dell'*iter* di approvazione del piano e del rinnovo della concessione, dall'altro, generando un quadro di incertezza che è bene risolvere nel tempo più breve -:

quali siano i tempi di approvazione del piano finanziario ed economico con annesso piano di formazione del risparmio presentato ai rispettivi ministeri dall'Autostrada del Brennero spa in data 23 giugno 1998, e quali i motivi del mancato rispetto del termine d'approvazione, che la legge 23 dicembre 1996, n. 662 « Misura di razionalizzazione della Finanza Pubblica » (*Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1996 n. 303), articolo 2, comma 193, indicava nel 31 dicembre 1998, nella consapevolezza che l'approvazione è passo fondamentale per il processo di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie sull'asse internazionale del Brennero;

quali siano i motivi che ritardano la proroga della concessione dell'Autostrada

del Brennero spa e quali siano gli intendimenti del Governo in merito. (3-03937)

FONTANINI, BOSCO e PITTINO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere premesso che:

sulla stampa del Friuli-Venezia Giulia è stata pubblicata la notizia che nel carcere circondariale di Tolmezzo sono in corso lavori per la predisposizione di 20 posti al fine di ospitare i reclusi sottoposti al regime detentivo di cui all'articolo « 41-bis » (reati di mafia);

tale notizia ha creato grande allarmismo nella popolazione della Carnia in particolare in quella residente nel comune di Tolmezzo;

gli stanziamenti a favore di nuove strutture carcerarie ammonta negli ultimi venticinque anni a 4.800 miliardi;

in definitiva la suddetta struttura, oltre che già strutturata anche come « sezione di alta sorveglianza », sta piano piano diventando una struttura in cui detenere i delinquenti della peggior specie;

la presenza di detenuti condannati per gravi reati di mafia provoca conseguenze non tanto all'interno della struttura carceraria, ma soprattutto all'esterno per un possibile « inquinamento ambientale » che potrebbe essere indotto da personaggi i quali disponendo di mezzi e strutture, possono permettersi di mantenere all'esterno propri presidi di controllo con le conseguenze facilmente immaginabili;

in provincia di Brindisi, in località Francavilla Fontana, esiste una struttura carceraria di nuovissima costruzione, mai utilizzata, attualmente adibita a centro di accoglienza per i clandestini approdati sulle coste del Salento e che potrebbe benissimo essere utilizzata allo scopo senza alcun intervento -:

perché il carcere di Francavilla Fontana sia stato realizzato e poi abbandonato senza essere mai stato utilizzato;

perché sia stato scelto il carcere penitenziario di Tolmezzo per ospitare de-

linquenti, colpevoli di aver commesso gravi reati di mafia e sottoposti al regime carcerario duro;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per tutelare, in particolare, i cittadini residenti nel comune di Tolmezzo da pericolosi inquinamenti malavitosi alimentati dalla presenza degli amici dei detenuti nel carcere. (3-03938)

PITTINO, FONTANINI e BOSCO. - *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

il giorno 16 giugno 1999 è scoppiato un incendio nell'ex fabbrica di birra Darmish ubicata a Udine a ridosso del centro storico e del centro studi della provincia ove gravitano migliaia di studenti;

grazie all'immediato intervento dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio è stata impedita la propagazione del fumo acre che ha invaso tutta la città;

il pericolo rappresentato dai gas tossici sviluppatosi a causa dell'incendio ha colpito un numero altissimo di cittadini, causando in alcuni casi sintomi di intossicazione;

sembra che in tale sito siano conservati materiali tossici e pericolosi (amianto, resine, eccetera);

risulta inoltre che tale sito sia frequentato da extracomunitari, prostitute, tossicodipendenti e che esista un'ordinanza sindacale che impone alla proprietà la tutela dello stesso per la salute e l'incolumità dei cittadini -:

se risulti per quali motivi la proprietà dell'azienda non abbia provveduto a mettere in sicurezza gli impianti;

quali interventi le autorità locali e statali avessero intrapreso per bonificare l'area dalla presenza di grandi quantità di amianto;

perché le autorità di polizia non abbiano provveduto a sgomberare i locali della fabbrica abusivamente occupati da decine di extracomunitari. (3-03939)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

OLIVIERI. - *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

l'Inps in qualità di sostituto d'imposta per le erogazioni dirette di prestazioni economiche (indennità di disoccupazione ordinaria, con requisiti ridotti, agricola, indennità di malattia, di maternità, di mobilità), è tenuto a rilasciare il certificato unico dei redditi da lavoro dipendente Cud;

le disposizioni ministeriali e le successive risoluzioni, tra le quali la videoconferenza del Ministro delle finanze del 30 aprile 1999, hanno definito, in termini inequivocabili, che, per dette erogazioni, ai fini fiscali va applicato il principio di cassa;

per i motivi sopra descritti, dunque, tutte le erogazioni percepite nel 1998 ancorché maturate nel 1997 vanno assoggettate a tassazione ordinaria;

l'Inps, che per il primo anno si trova a dover adempiere a tale incombenza (emissione Cud), in un primo momento ha emesso la certificazione errata, in conflitto con la normativa fiscale;

a fronte di interventi dei centri di assistenza fiscale Inps sta modificando, correggendo e riemettendo le certificazioni per una parte delle prestazioni; mantiene invece un atteggiamento difforme rispetto alla normativa sulle prestazioni riferite alla disoccupazione ordinaria;

i nuovi Cud non sono ancora conformi, creando notevoli difficoltà ed il rischio per il contribuente di essere esposto a sanzioni causate dall'inadempimento dell'Inps -:

se il ministero delle finanze abbia fornito tutte le direttive con le specificazioni di tutte le casistiche al ministero del lavoro e della previdenza sociale;

se il ministero del lavoro e della previdenza sociale, abbia adeguatamente edotto le sedi preposte al rilascio della certificazione sulla corretta modalità di tassazione delle suddette prestazioni;

se non si ritenga urgente un intervento immediato al fine di dipanare la situazione con direttive omogenee su tutto il territorio per permettere una corretta assistenza fiscale alle strutture preposte e per tutelare il contribuente da sanzioni improprie. (5-06371)

GARDIOL. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

l'istituto tecnico industriale statale « Porzio Porciatti » di Grosseto per svolgere ogni anno in modo adeguato le sue finalità formative ha bisogno di acquistare il materiale di consumo per garantire il funzionamento dei laboratori, materiale che è indispensabile alla realizzazione della programmazione didattica;

con decreto del provveditore agli studi di Grosseto (protocollo 8602 rif. n. 7911) l'istituto in questione è stato accorpato con l'istituto tecnico per geometri di Grosseto a partire dal 1° settembre 1999;

con comunicazione del provvedimento agli studi di Grosseto (protocollo 13258), è stata imposta la chiusura del bilancio della scuola entro il 31 agosto 1999;

i tempi per acquistare il materiale per garantire il funzionamento dei laboratori (richiesta di preventivi, invio del materiale, verifica dello stesso e pagamento delle fatture) sono notevolmente più lunghi della scadenza imposta per cui anche nel caso di applicazione dell'« ordine confermato » non si può procedere in tempo utile all'acquisto del materiale -:

il materiale già acquistato non è assolutamente sufficiente alla realizzazione delle esperienze già programmate o da mettere in programma per il prossimo anno scolastico;

se non intenda intervenire presso il Provveditorato affinché sia prevista una

procedura più elastica che non crei problemi al funzionamento stesso dell'istituzione e per evitare di creare gravi danni al lavoro scolastico e in particolare al funzionamento dei laboratori. (5-06372)

OLIVIERI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

la Cassa depositi e prestiti non ha ancora provveduto a fissare le modalità operative per l'applicazione dell'articolo 61 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

la Cassa depositi e prestiti si è impegnata, non appena stabilite dette condizioni, a renderle immediatamente note a tutti gli enti interessati, mediante apposita circolare;

fino ad ora non risulta che siano state fissate e rese note tali condizioni -:

se non ritenga che tale situazione crei un forte disagio per i cittadini e gli enti;

se non reputi necessario indurre la Cassa depositi e prestiti a dotarsi delle modalità operative di cui sopra, entro breve, al fine di fare chiarezza e poter svolgere pienamente il proprio incarico. (5-06373)

TATTARINI, CAMPATELLI, BRUNALE, RAFFALDINI e VIGNI. - *Al Ministro del lavoro.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 43, comma 1, della legge 335 del 1995 riguardante la « Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare » sancisce che: « le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65, fino a concorrenza della rendita stessa »;

L'Inps applica tale norma con interpretazione erronea ed illegittima, secondo la quale la reversibilità della pensione di vecchiaia sarebbe non cumulabile con la rendita liquidata dall'Inail;

la *ratio* della disposizione dell'articolo 43 comma 1 è invece oltremodo chiara nella finalità di impedire il cumulo di prestazioni a carico di enti diversi quando le stesse originino dal medesimo evento invalidante;

pertanto la non cumulabilità si riferisce sicuramente ai trattamenti reversibili che assicurano la capacità lavorativa, vale a dire all'assegno di invalidità ed alla pensione di invalidità reversibile;

se il lavoratore ha contratto una malattia professionale invalidante non può cumulare la rendita Inail con la pensione di inabilità; se l'assicurato muore e la morte è ricollegabile con nesso di causalità alla malattia professionale o all'infortunio, il suo avente causa non può cumulare la rendita per il superstite con la pensione di invalidità reversibile; tutto questo almeno fino alla approvazione delle norme attuative della recente delega concessa dal Parlamento al Governo in materia di cumulo;

se invece la pensione di reversibilità origina dall'aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e non è ricollegata in alcun modo ad evento invalidante, manca il requisito del medesimo evento invalidante e quindi la richiesta merita l'accoglimento da parte dell'Inps;

la erronea applicazione da parte Inps sta producendo disagi diffusi nel paese e costringe soggetti interessati a inutili contenziosi con ricorso al giudice del lavoro che in casi ormai numerosi e costanti ha sancito (fra questi sentenza n. 410 del 24 novembre 1998 della Pretura Circondariale di Grosseto; sentenza n. 783 del 6 luglio 1998 della Pretura Circondariale di Pisa) la totale illegittimità di tale interpretazione e ripristinato il diritto negato con la relativa condanna al risarcimento e alle spese processuali -:

se non ritenga utile ed urgente, al fine di evitare inutili perdite di tempo, spreco

di risorse e soprattutto per garantire certezza di diritto, dare immediate disposizioni all'Inps per garantire una lineare e corretta applicazione dello spirito e della lettera delle norme di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 335 del 1995.

(5-06374)

GIOVANNI PACE e ANTONIO PEPE. -
Al Ministro delle finanze. - Per sapere -
premessi che:

l'articolo 9, comma 3, della legge n. 77 del 23 marzo 1983 recita: « I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo »;

l'articolo 103, comma 4, del 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce: « Alle società e agli enti di cui al presente articolo (imprese di assicurazione) che percepiscono proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, è attribuito un credito di imposta pari a un decimo dell'ammontare dei proventi stessi. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 14 »;

il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, avente per oggetto il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha modificato l'articolo 9 della legge n. 77 del 1983;

l'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato la legge n. 77 del 1983 ad eccezione degli articoli 9 e 10-ter;

secondo alcune interpretazioni, alle imprese di assicurazione si applicherebbe il credito di imposta nella misura del 15 per cento e non del 10 per cento fissato dal Tuir, in quanto quest'ultima disposizione

di carattere generale dovrebbe ritenersi implicitamente abrogata dalla norma speciale di cui all'articolo 9 della legge n. 77 del 1983 -:

quale sia l'interpretazione del Ministro interrogante in ordine alla misura del credito di imposta da applicare su proventi percepiti da partecipazioni a fondi comuni d'investimento da parte di imprese d'assicurazione e cioè se sia del 10 per cento o del 15 per cento. (5-06375)

OLIVIERI. - *Al Ministro dell'ambiente.*
- Per sapere - premesso che:

in data 2 giugno 1999, l'interrogante ha appreso dai mezzi di informazione i risultati dell'indagine riguardante il dissesto idrogeologico in Italia. In base alle informazioni raccolte 92 comuni della provincia autonoma di Trento si trovano tra i territori considerati a rischio idrogeologico, tenendo presenti quelli classificati a « molto elevato » rischio (18 comuni, ossia l'8,1 per cento delle municipalità della provincia) e quelli ad « elevato » rischio (72 comuni, pari al 32,3 per cento delle municipalità);

la zona maggiormente interessata al rischio idrogeologico sarebbe il Trentino Occidentale;

nella provincia autonoma di Bolzano, i comuni i cui territori sono stati giudicati ad alto rischio idrogeologico sarebbero 4, vale a dire il 3,4 per cento delle municipalità;

la mappatura del dissesto idrogeologico sarebbe stata messa a punto dal ministero dell'ambiente in collaborazione con i Servizi tecnici nazionali, la Protezione civile e l'Agenzia nazionale per l'ambiente;

il ministero dell'ambiente avrebbe stanziato a favore della regione Trentino-Alto Adige, per far fronte a questo urgente problema, 12 miliardi 886 milioni per l'anno 1999 e 13 miliardi 796 milioni per l'anno 2000;

in base ai dati raccolti i territori della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano, si trovano in

una situazione a rischio per quanto riguarda possibili frane, alluvioni, calamità naturali -:

chi abbia ordinato l'indagine riguardante il rischio idrogeologico;

quali siano gli interventi che si intendono adottare;

quale sia la partecipazione della provincia autonoma di Trento e degli enti locali del medesimo territorio, nelle varie fasi dell'elaborazione dell'indagine in oggetto e dei conseguenti interventi ritenuti necessari. (5-06376)

BONO. - *Al Ministro per le politiche agricole.* - Per sapere - premesso che:

dal 15 luglio 1999 entrerà in vigore la direttiva comunitaria che revoca al nostro Paese lo *status* di « zona protetta », consentendo pertanto la libera importazione da Paesi extra Unione europea di prodotti agrumicoli;

già in precedenza, con l'apertura ai Paesi dell'Unione europea di massicce importazioni di arance e limoni di provenienza extracomunitaria, si è determinata una notevole mortificazione delle tradizionali produzioni agrumicole meridionali, assolutamente sprovviste di adeguate contromisure di sostegno, oltre che martoriate dalla mancanza di sbocchi di mercato, anche in dipendenza degli alti costi sostenuti dai produttori -:

se sia a conoscenza del gravissimo ed irreversibile danno che deriverà alle produzioni agrumicole meridionali dall'entrata in vigore della citata direttiva comunitaria e dello stato di disagio dei produttori agrumicoli italiani obbligati ad assistere passivamente ad un penalizzante stato di abbandono del comparto, costretto non solo a misurarsi con la produzione estera altamente avvantaggiata da ogni tipo di agevolazione, ma anche con l'incredibile latitanza di un Governo che non ha elaborato alcuna strategia di difesa alternativa;

se sia a conoscenza di come forte sia il rischio di dover a breve registrare l'estinzione degli impianti produttivi di limoni a

causa della mancanza di adeguati sbocchi di mercato e delle sempre più penalizzanti decisioni dell'Unione europea che ha dimezzato, anche per la corrente annata agraria, gli aiuti comunitari per i conferimenti all'industria di trasformazione a causa dello splafonamento, per il secondo anno consecutivo, del prodotto agrumicolo spagnolo;

se non ritenga grave ed irresponsabile il comportamento fin qui assunto dal Governo italiano che, una volta per tutte, deve chiarire i suoi intendimenti circa le linee strategiche di tutela e rilancio del settore, senza più ambiguità e, soprattutto, colpevoli latitanze;

quali provvedimenti immediati intenda intraprendere per scongiurare il definitivo tracollo del settore agrumicolo a cominciare da un'energica difesa dello stesso in sede Unione europea e dalla necessaria elaborazione di una strategia di sostegno e di rilancio della produzione agrumicola nazionale che punti, da un lato, al rafforzamento delle linee di indirizzo per la produzione di qualità e, dall'altro, alla radicale modifica del sistema di sostegno, convertendo i contributi alla trasformazione in aiuti al reddito dei produttori. (5-06377)

SCIACCA, ALTEA, BIELLI, CRUCIANELLI, GUERRA, NAPPI e VIGNALI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

nel 1998 i sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil, nel corso di un incontro con il ministero del lavoro per esaminare le rivendicazioni contenute nella loro piattaforma rivendicativa, furono informati del progetto di mensilizzazione del pagamento delle pensioni dell'Inps, che era allora bimestrale. Quest'operazione avrebbe comportato notevoli risparmi di gestione per l'Inps, quantificati in circa 9 mila miliardi per l'anno di introduzione del nuovo sistema, dovuto al reintroito netto di una mensilità in pagamento nei mesi pari. Convenendo sull'opportunità dell'operazione, i sindacati chiesero che una parte dei ri-

sparmi venisse destinata all'aumento dei trattamenti previdenziali dei pensionati in condizioni di reddito più precarie. L'aumento fu disposto con l'articolo 67 della legge n. 448 del 1998 nella misura di centomila lire mensili degli importi della pensione e dell'assegno sociale;

con la stessa disposizione di legge è stato stabilito che l'aumento spetti anche agli invalidi civili ultrasessantacinquenni, «tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale». Infatti, quando compiono 65 anni, gli invalidi civili cominciano a percepire la pensione o l'assegno sociale (dipende dal fatto di avere compiuto gli anni prima o dopo il 31 dicembre 1995), in luogo delle loro precedenti indennità economiche, ma sulla base delle stesse condizioni reddituali previste per esse: cioè, senza tener conto del reddito del coniuge, che invece è richiesto per tutti gli altri titolari di pensione o assegno sociale non riconosciuti invalidi prima del sessantacinquesimo anno di età;

per poter corrispondere l'aumento di centomila lire agli invalidi civili titolari di pensione o assegno sociale, quindi l'Inps deve acquisirne *ex novo* il reddito del coniuge, dal momento che il reddito personale è già noto in quanto condizione per la corresponsione del trattamento fino a tutto il 1998;

nella circolare n. 261 del 23 dicembre 1998, l'Inps rese noto che l'aumento non sarebbe stato attribuito d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a tutti i titolari di assegno o pensione sociale; sarebbero rimasti esclusi appunto i trattamenti sociali provenienti da prestazioni agli invalidi civili, per le quali non risultassero memorizzati i redditi del coniuge. Oltre a questi, sarebbero rimasti esclusi anche i trattamenti sociali erogati in misura ridotta per possesso di redditi da parte del titolare e/o del coniuge, tali da non far perdere il diritto alla prestazione ma da incidere solo sulla loro misura. Per verificare il reddito del 1999 di questi due tipi di soggetti (che rappresentano una buona percentuale dei

684 mila titolari dei due trattamenti sociali) si sarebbe dovuto attendere la prima emissione utile di modelli Red;

a richiesta dei sindacati dei pensionati, nel corso di un incontro svoltosi il 10 febbraio 1999, la dottoressa De Stefanis (Direzione centrale prestazioni dell'Inps) rispose che i modelli Red necessari per la rilevazione del reddito presuntivo per il 1999 dei titolari di prestazioni sociali sarebbero stati inviati a domicilio degli interessati entro la fine di aprile. Si parlò anche dell'eventualità di un'emissione generalizzata di modelli Red per tutto il milione e quattrocentomila civili sotto i 65 anni, i cui trattamenti sono stati trasferiti dal ministero dell'interno all'Inps con decreto legislativo n. 112 del 1998; la necessità di procedere in maniera che le due campagne coincidessero spiegava i quattro mesi di tempo. Si parlò anche di un'altra emissione generalizzata di modelli Red, per 10 milioni di pezzi, che, secondo il progetto definito con i sindacati dei pensionati ed i patronati a fine 1997, avrebbe dovuto avere luogo nella primavera del 1998 ma che poi fu sospesa quando fu varato l'Ise;

il termine del 30 aprile non è stato rispettato per ragioni organizzative, e, fu garantito dall'Inps il rispetto della data del 31 maggio. L'Inps comunicò che i pensionati che non avessero avuto l'aumento il 1° gennaio e ritenessero di averne diritto, avrebbero potuto chiederlo presentando spontaneamente dichiarazione reddituale con domanda di ricostituzione della pensione o assegno, perché le sedi locali dell'Inps sono abilitate ad agire autonomamente;

da alcuni controlli, a tutt'oggi i modelli di cui si tratta non risultano ancora arrivati;

gli interroganti ritengono che un comportamento del genere sia lesivo del diritto di persone che meno di altri hanno la possibilità di attivarsi per ottenere l'aumento e che quindi più di altri hanno bisogno dell'invio del modulo reddituale a domicilio -:

a quante persone titolari della pensione o dell'assegno sociale sia stato erogato l'aumento di cui all'articolo 67 della legge n. 448 del 1998;

quali iniziative intenda assumere per far sì che l'Inps dia immediata ed urgente applicazione ad una decisione assunta dal Parlamento sei mesi fa e che riguarda soggetti con redditi di sopravvivenza.

(5-06378)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

VASCON, ANGHINONI e FONTAN. -
Al Ministro della sanità. - Per sapere -
premessi che:

come appreso da *Il Sole 24 Ore* di mercoledì 16 giugno 1999, risulta che più della metà dei macelli pubblici in Italia sarebbero fuori legge. Questo è quanto sostiene il direttore dell'Istituto zooprofilattico italiano, Vincenzo Caporale, il quale inoltre afferma che da oltre quattro anni, in funzione e in virtù di una serie di deroghe, più della metà dei macelli italiani, peraltro gestiti nella stragrande maggioranza dai comuni, continuano ad operare in condizioni igienico-sanitarie assolutamente non in regola con gli *standard* imposti dalla legge comunitaria europea;

concludendo, il direttore Caporale afferma che, degli oltre 180 laboratori di analisi esistenti in Italia, solo quattro sono dotati di macchine in grado di individuare la presenza di diossina nei campioni di carne -:

se tali notizie riportate sull'organo di stampa sopra citato rispondano al vero;

in caso positivo, quali siano le misure che il Governo italiano, ed in particolare il ministro interrogato, intenda adottare per colmare queste gravi carenze;

se risponda a realtà e verità la presenza a livello nazionale di sole quattro

macchine idonee alla ricerca ed individuazione di diossina nella carne. (4-24481)

VASCON, ANGHINONI e FONTAN. — *Ai Ministri della sanità e delle politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

come appreso da *Il Sole 24 Ore* di mercoledì 16 giugno 1999 risulta che in Olanda, precisamente ad Amsterdam, siano emersi pericolosi e preoccupanti casi di « Aids bovina », e tale fenomeno, sempre stando all'organo di stampa si sarebbe verificato già in 12 fattorie del paese;

i sintomi d'affezione dell'animale malato ricordano e raffigurano appunto il *virus* dell'Aids, in quanto è stata registrata una caduta nella produzione dei globuli bianchi e degli anticorpi;

va attentamente esaminato e sottoposto a particolare attenzione il fatto che normalmente questo animale, la mucca, dovrebbe esserne immune. Ciò nonostante, la presenza di questo *virus* nelle 12 fattorie del paese ha già fatto registrare alcune centinaia di decessi —:

se tale notizia trovi rispondenza e fondatezza, e nel caso in cui lo fosse, quali urgenti ed immediate misure intenda adottare il Governo italiano e nello specifico il ministero competente al fine di prevenire il fenomeno nel nostro Paese. (4-24482)

BECCHETTI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la situazione dei voli in Italia si è aggravata notevolmente negli ultimi tempi, facendo registrare ritardi e annullamenti sempre più consistenti che pesano notevolmente sugli utenti che, pur abituati a ritardi cronici, debbono sopportare disagi sempre più marcati;

l'attuale situazione è stata sostanzialmente causata dalle operazioni belliche con la Jugoslavia che, avendo provocato la chiusura dell'aerovia adriatica e dello spazio aereo jugoslavo, hanno determinato un

aumento esponenziale del traffico nei cieli europei e soprattutto in quello italiano;

gli enormi disagi provocati da tale realtà (basti pensare che solo a Roma transitano oltre 2.400 aerei al giorno) sono stati oggetto di esame di un apposito tavolo ministeriale con la presenza oltre che degli organi competenti anche dell'Alitalia;

in un comunicato dell'8 giugno 1999 la compagnia di bandiera afferma che la responsabilità del pesante bilancio negativo del traffico aereo è « dovuta al controllo del traffico aereo » —:

se, tenuto conto che l'Alitalia conosce perfettamente le cause che provocano i ritardi, non si intenda indagare sulle ragioni che hanno indotto la compagnia aerea (che, pur essendo un'azienda privata, è di fatto di proprietà del ministero del tesoro) ad aprire una immotivata polemica con un altro ente pubblico quale è l'Enav;

se non si ritenga di verificare se l'attribuzione all'Enav di colpe non sue non nasconda lo scarico di responsabilità nella gestione dei voli che ha determinato un aggravio dei ritardi e soprattutto la cancellazione di numerosi voli;

se non si ritenga opportuno intervenire sugli organismi direttivi dell'Alitalia per evitare che, in futuro, vengano messi in atto ulteriori esempi di polemiche tra enti pubblici con riflessi non certo positivi per l'efficienza e la funzionalità dello Stato nel suo complesso. (4-24483)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la mattina di sabato 12 giugno 1999 alcune zone della città di Napoli, come corso Vittorio Emanuele, erano tappezzate di manifesti di alcuni candidati al Parlamento europeo per le elezioni di domenica 13 giugno 1999, tra i quali Rastrelli (alleanza nazionale), La Rana (forza Italia) e la lista Forza nuova nonché alcune liste minori candidate alle elezioni per la provincia di Napoli;

i manifesti sarebbero stati affissi tra le ore 3 e 4 della notte del 12 giugno 1999,

oltre, quindi, il limite massimo della mezzanotte, e in violazione delle norme che impediscono l'affissione fuori dagli spazi consentiti, da squadre di attacchini, alcuni dei quali non hanno esitato a minacciare simpatizzanti ed aderenti al partito dei Verdi che vigilavano sulla correttezza della campagna elettorale, nell'ambito dell'iniziativa « Voto pulito » -:

quali iniziative e quali servizi siano stati predisposti dalla questura di Napoli per evitare fenomeni di questo tipo e se non intenda avviare un'indagine fotografica nei quartieri a rischio criminalità che possa offrire un equivocabile riscontro di quanto accaduto;

quali procedure siano state avviate per verificare l'entità e la regolarità delle transazioni economiche tra candidati e squadre di attacchini. (4-24484)

CENTO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

la tutela della fede pubblica in generale, e del consumatore finale in particolare, nelle transazioni comportanti misurazioni, quantitative è garantita da un sistema di controlli sugli strumenti metrici utilizzati, avente la sua fonte giuridica primaria nel testo unico delle leggi metriche (regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e successive modificazioni ed integrazioni), e nel decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Fulcro di tale sistema è la verifica periodica degli anzidetti strumenti, prescritta dagli articoli 16 e 10 rispettivamente del testo unico e del decreto legislativo precitati, e destinata ad accertare, *inter alia*, la conformità degli strumenti in servizio ai requisiti regolamentari d'esattezza;

presso la Direzione generale dell'armonizzazione e della tutela del mercato del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono in corso di definizione i provvedimenti correlati al trasferi-

mento delle funzioni e del personale degli uffici metrici alle Camere di Commercio, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, e all'attuazione dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1977 n. 77, provvedimenti nell'ambito dei quali sta per essere prevista una sospensione o un rinvio, o comunque un blocco della verifica periodica degli strumenti metrici;

a tale blocco si oppongono diverse motivazioni: *a)* di tutela del consumatore finale tenuto conto che quest'ultimo, nei suoi acquisti a peso o a volume di merce tramite taluni strumenti metrici a funzionamento non automatico (bilance e distributori stradali di carburanti), difficilmente è nelle condizioni di rilevare frodi nella misurazione. La merce pesata all'atto dell'acquisto non può essere controllata a casa con bilance per uso familiare di grossolana precisione, e la quantità di carburante immesso nel serbatoio della propria vettura sfugge poi a qualsiasi controllo successivo. Una valida protezione di questi consumatori esige controlli sistematici senza soluzioni di continuità e quindi un regolare svolgimento della verifica periodica degli strumenti utilizzati nelle transazioni commerciali, tenuto altresì conto dell'incidenza sul bilancio familiare delle merci acquistate direttamente a peso o a volume; *b)* di ordine organizzativo, in quanto si impedirebbe sia il riscontro *in loco*, a partire dal 1999, della validità degli elenchi degli utenti metrici che in via informatica saranno predisposti dagli ex-uffici provinciali metrici, sia la formazione di un archivio degli strumenti utilizzati dai medesimi utenti, base indispensabile per una modifica delle modalità e delle procedure di esecuzione della verifica periodica (articolo 3 della legge 25 marzo 1997 n. 77); *c)* di ordine tecnico, in quanto durante il blocco della verifica periodica la professionalità degli ispettori metrici, che l'emanando D.P.C.M. contemplato dal decreto legislativo 112 giustamente tutela, sarebbe posta a grave rischio, privando tale personale del suo fondamentale compito istituzionale; *d)* di ordine giuridico, considerato che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 lettera *b)*, della

legge 15 marzo 1997 n. 59 e all'articolo 50, comma 3 del citato decreto legislativo n. 112, impongono l'effettivo esercizio delle funzioni trasferite, nel caso in esame quelle degli uffici metrici alle Camere di Commercio;

il blocco in parola non sarebbe giustificato da carenze numeriche del personale ispettivo, tenuto conto che gli ispettori metrici attualmente in servizio sono sicuramente in grado di garantire una corretta erogazione del servizio di verifica periodica su tutto il territorio nazionale. Tale garanzia è conseguente alla rilevante riduzione dei carichi di lavoro connessa sia con le semplificazioni già introdotte dall'articolo 3 della legge n. 77 del 1997 con l'eliminazione dagli elenchi degli utenti di strumenti metrici di circa il 50 per cento di quelli già previsti (officine meccaniche, osterie, rivendite di tessuti, ristoranti eccetera, se utilizzatori di sole misure lineari o di capacità di vetro e consimili); sia col conferimento delle funzioni metriche alle Camere di Commercio che provvederanno direttamente alla gestione dei locali, degli acquisti di materiale e d'altri adempimenti organizzativi ed amministrativi; sia con la rilevante riduzione delle ore di lavoro da dedicare alla verifica prima degli strumenti metrici, a seguito delle autorizzazioni già concesse a fabbricanti di bilance CE per l'autocertificazione dei propri strumenti in luogo della prescritta verifica prima, autorizzazioni che dovranno essere rilasciate entro il breve periodo anche ai fabbricanti di strumenti nazionali, non appena sarà operante il decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, attuativo dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1991, n. 236 -:

se siano a conoscenza dei fatti e quali siano le loro valutazioni;

quali iniziative intendano adottare per escludere dai citati provvedimenti ogni ipotesi di rinvio, sospensione o blocco qualsiasi della verifica periodica degli strumenti metrici prescritta da norme legislative, sia nazionali che di attuazione comunitaria, evitando così di recare grave

vulnus alle garanzie di tutela del mercato e della fede pubblica assicurate dalla verifica periodica, consentendo fra l'altro l'affermarsi di quella particolare concorrenza sleale risultante dall'impiego di strumenti metrici inesatti. (4-24485)

OLIVIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Ivano Vaglia, nato a Idro (Brescia) il 29 marzo 1960, codice fiscale VGL VNI 60C29 E208A, residente in via Mario Giupponi, 6 a Idro (Brescia) con titolo di studio di maturità tecnica di ragioniere e perito commerciale ha inviato richiesta per ottenere l'iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 maggio 1997, n. 132, nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 209 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al ministero di grazia e giustizia — Direzione generale degli affari civili — Ufficio VII — reparto revisori contabili via Crescenzo, 17 - Roma;

la sua domanda datata 20 agosto 1998, inviata il 21 agosto 1998 è regolarmente pervenuta all'Ufficio sopra nominato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno il giorno 25 agosto 1998;

il signor Ivano Vaglia, attualmente è sindaco effettivo della Cassa Rurale di Darzo e Lodrone con sede a Darzo (Trento) ed ha necessità di essere iscritto al registro dei revisori contabili. Pur essendo in possesso sin dal 1995 di tutti i requisiti per essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto legge 24 luglio 1936 n. 1548 non ha finora ottenuto alcuna risposta;

il periodo indicato dal 3° comma del citato articolo 12 è ridotto a cinque anni in quanto il signor Vaglia è regolarmente iscritto in albo professionale legalmente riconosciuto e precisamente l'ordine provinciale del lavoro di Brescia;

egli è iscritto al n. 543 del registro generale tenuto dal consiglio dell'ordine provinciale dei consulenti del lavoro di

Brescia dal 13 giugno 1988 ed ha uno studio di consulente del lavoro a Vestone (Brescia) in via IV Novembre, 16;

nei suoi confronti non sono stati emanati provvedimenti d'interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese, non è stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 21 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, né ha subito condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, per uno dei delitti indicati nei nn. 1, 2, 3 e 4 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 88 del 1992;

ha conseguito il diploma di maturità tecnica di ragioniere e perito commerciale nell'anno scolastico 1979/1980 in data 25 luglio 1980 con voto trentasette/sessantissimi, presso l'Istituto tecnico commerciale legalmente riconosciuto «Tito Speri» di Brescia;

nella Cassa Rurale di Darzo e Lodrone B.C.C. s.c.r.l. iscritta nel registro società presso il tribunale di Trento al n. 2362/XVII, il signor Ivano vaglia ha svolto lodevolmente le funzioni di sindaco supplente del collegio sindacale dal 12 maggio 1995 al 24 aprile 1998, sindaco effettivo del collegio sindacale dal 24 aprile 1998 (carica che attualmente ricopre) -:

se non ritenga opportuna l'iscrizione del signor Ivano Vaglia nel registro dei revisori contabili, considerato che è in possesso di tutti i requisiti per ottenere tale iscrizione, tanto più che tale richiesta d'iscrizione dettata da spirito d'altruismo e solidarietà, essendo intenzione del signor Vaglia ottenere l'iscrizione nel registro di cui sopra al solo fine di poter continuare a svolgere il servizio di sindaco effettivo della Cassa Rurale di Darzo e Lodrone, Banca di Credito Cooperativo. (4-24486)

OLIVIERI. - *Al Ministro delle finanze.*
- Per sapere - premesso che:

la società Bonatto F.lli s.n.c., con istanza in data 28 maggio 1996 ha presen-

tato la documentazione delle spese incrementative esposte nella dichiarazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972 prodotta in sede di registrazione del decreto di trasferimento immobili registrato presso l'ufficio del registro di Rovereto (Trento) in data 6 maggio 1996 al n. 357/IV, chiedendo la riliquidazione dell'imposta sull'incremento imponibile risultante dopo la deduzione delle predette spese non ammesse in sede di registrazione in quanto non documentate;

l'ufficio del registro di Rovereto (Trento), considerato che la soppressa direzione generale della finanza locale, con diverse risoluzioni, aveva ritenuto che la decadenza sancita dall'articolo 18, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972, relativa alla denuncia delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative operi anche nei riflessi dell'onere di allegare alla dichiarazione la prescritta documentazione, ha rigettato l'istanza di rimborso;

il contribuente ha presentato ricorso contro il rigetto dell'istanza alla commissione di primo grado che con sua decisione n. 3 del 29 marzo 1998, sezione 3^a, depositata il 27 ottobre, ha accolto il ricorso del contribuente;

la decisione è stata tempestivamente impugnata avanti la commissione di secondo grado di Trento;

la direzione delle entrate per la provincia autonoma di Trento ha ritenuto di autorizzare l'impugnazione della predetta decisione in considerazione delle direttive ministeriali a suo tempo emanate in merito all'interpretazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972, norma peraltro riconosciuta legittima anche sotto il profilo costituzionale con sentenza n. 212 del 30 giugno 1982;

la decisione in questione recepisce una costante giurisprudenza in merito che, salvo rare eccezioni, si è pronunciata nel senso di considerare la decadenza espressamente stabilita per la dichiarazione delle spese, che deve avvenire contestualmente

alla dichiarazione, non estensibile alla presentazione della documentazione che può conseguentemente essere prodotta anche in un tempo successivo come si è verificato nella fattispecie;

la direzione delle entrate per la provincia autonoma di Trento, nel mese di gennaio 1999 ha inviato una istanza al ministero delle finanze (dipartimento delle entrate - direzione centrale affari giuridici e contenzioso tributario) allo scopo di ottenere una risposta alla questione sopra esposta -:

se l'istanza sia stata presa in esame;

se non ritenga opportuno dare una risposta entro breve per evitare un inutile contenzioso e conseguenti ulteriori spese per il contribuente e lo Stato italiano;

quale risposta si intenda fornire agli interessati. (4-24487)

RIVOLTA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile e per la funzione pubblica.* - Per sapere - premesso che:

la legge 15 maggio 1997, n. 127 (nota come « Bassanini-bis »), introduceva la « carta d'identità elettronica » (articolo 2, comma 10);

nel novembre 1997 il comune di Milano individuava l'opportunità di suggerire una modifica al citato articolo 2, comma 10, della « Bassanini-due »;

nel maggio 1998 il comune di Milano presentava al « Forum della pubblica amministrazione » a Roma il prototipo di carta d'identità elettronica;

la legge 16 giugno 1998, n. 191 (nota come « Bassanini-ter ») operava la modifica suggerita dal comune di Milano prevedendo che fossero emanati, dalla data della sua entrata in vigore:

a) un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individui caratteristiche e modalità per il rilascio della carta d'identità, entro novanta giorni (cioè entro il 3 ottobre 1998);

b) un decreto del Ministro dell'interno che detti le regole tecniche e di sicurezza, entro centoventi giorni (vale a dire entro il 2 novembre 1998);

né l'uno né l'altro dei due decreti sono stati a tutt'oggi emanati, impedendo così al comune di Milano di procedere all'attività di sperimentazione -:

per quali motivi i predetti decreti non siano stati ancora emanati dopo sei-sette mesi dalla data tassativamente prescritta dall'articolo 2, comma 5, della citata legge 16 1998, n. 191. (4-24488)

VALPIANA. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

la scuola di specializzazione, il Master europeo e il centro di informazione in diritti umani dell'università di Padova hanno pubblicamente denunciato la reiterata violazione dell'integrità psicofisica delle donne italiane a causa dell'abuso degli interventi di isterectomia e di annessiectomia;

alla base di questa denuncia vi è una lunga ricerca di Maria Rosa Dalla Costa, docente di sociologia dell'università di Padova con la collaborazione, tra le altre, della professoressa Daria Minucci, docente di ginecologia all'università di Padova;

da questa ricerca risulta che in Italia le isterectomie sono passate dalle 38.000 del 1994 alle 68.000 del 1997, toccando quindi quasi una donna su cinque;

nel Veneto dal 1993 al 1996 le asportazioni chirurgiche dell'utero sono passate da 5.909 a 6.685 (una donna veneta su quattro quindi corre il rischio di subire tale operazione);

l'enorme crescente ricorso all'isterectomia, lungi dall'essere dovuto all'improvviso diffondersi di patologie particolarmente invalidanti, può essere invece spiegato con un approccio di tipo meccanicistico praticato da medici ginecologi (non a caso a larga maggioranza maschi) che propongono un intervento più in base

all'età che al tipo di disturbo, preferendo molte volte asportare un organo non più ritenuto utile piuttosto che curarlo;

le metrorragie disfunzionali e i fibromi, di regola risolvibili con terapie e interventi non chirurgici o, addirittura, nel caso dei piccoli fibromi, senza alcun trattamento, rappresentano invece rispettivamente il 35 e il 30 per cento delle cause di isterectomia, anche se dovrebbero esserlo solo in pochi e ben determinati casi;

tali interventi demolitori del corpo femminile comportano rischi e danni e andrebbero accettati solo nei pochi casi in cui non esistano valide alternative terapeutiche;

l'abuso dell'isterectomia comporta precise responsabilità del medico in campo civile e penale -:

quali siano le motivazioni di tali dati allarmanti, quale sia il *trend* a livello internazionale e quali le indicazioni in merito da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità;

se intenda promulgare linee guida alle regioni e alle strutture sanitarie affinché mettano in atto correzioni ai meccanismi che possono contribuire a provocare questo attacco indiscriminato all'integrità psicofisica delle donne. (4-24489)

SAIA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

la legge n. 449 del 23 dicembre 1998 (finanziaria), ha previsto l'aumento di lire 100.000 mensili per le pensioni sociali;

l'Inps di Pescara non ha ancora corrisposto tale aumento, se non ad un numero molto limitato di pensionati;

la giustificazione addotta agli enti di patronato da parte dell'Inps per il mancato pagamento, è che tale ritardo sarebbe legato alla necessità di verifica della posizione reddituale degli assistiti;

tale giustificazione, che non potrebbe comunque rendere accettabile un ritardo di sei mesi, assolutamente intollerabile nell'era informatica, non è veritiera in quanto

l'aumento non è stato corrisposto neanche ai pensionati che hanno presentato domanda specifica fin dal mese di marzo 1999, allegando la posizione reddituale -:

se il Governo sia a conoscenza di tali gravi ritardi nella corresponsione delle somme dovute ai pensionati sociali di Pescara e provincia;

quali iniziative intenda assumere per far sì che ai suddetti pensionati venga immediatamente corrisposto quanto loro dovuto per legge e che, vista l'esiguità delle pensioni sociali, è assolutamente necessario agli assistiti per la stessa sopravvivenza in condizioni economiche minimali.

(4-24490)

TABORELLI. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 riportava che risiedendo all'estero con regolare contratto di lavoro almeno dai 24 fino ad oltre i 26 anni di età, si era esentati dal prestare il servizio militare;

con il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1997, in esecuzione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 106, il limite di età è stato spostato ai 27 anni;

l'introduzione di tale decreto sembrerebbe avere valore retroattivo obbligando anche coloro che siano espatriati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1997, seguendo quanto indicato all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, a soggiornare all'estero non più fino ai 26 anni di età (2 anni dunque) ma fino al compimento del 27° anno di età (innalzando anche per questi soggetti il limite minimo a 3 anni di soggiorno all'estero);

la retroattività di tale decreto è palesemente lesiva nei confronti dei diritti di quei cittadini che, rifacendosi alla precedente normativa, hanno programmato il loro soggiorno all'estero e la loro esperienza lavorativa nella durata di due anni

e che si trovano ora a dover subire impotenti il cambio « durante il gioco » delle regole pattuite;

la retroattività di tale decreto è inconciliabile con i principi di uno Stato moderno e democratico, dove un cittadino deve essere libero di programmare la sua vita in base alle leggi in vigore, senza il pericolo che l'improvviso cambiamento di una di tali leggi possa condizionare la scelta intrapresa proprio in virtù della legge precedente, improvvisamente abrogata e sostituita, ma in pieno vigore al momento della decisione presa. Non si discute assolutamente che le leggi in uno Stato democratico possano e debbano cambiare, ma è inaccettabile che tale cambiamento possa portare alle ripercussioni, che sembra destinata a causare l'introduzione del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1997 —:

se il Ministro possa definitivamente chiarire se tale decreto ha valore retroattivo, e quale comportamento dunque debbano seguire quei cittadini che, espatriati prima del 24° anno di età a norma dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/64 sarebbero dovuti rimanere all'estero lavorando fino al 26° anno di età, e per i quali ora tale limite sembrerebbe innalzato al 27° anno di età;

in quali azioni incorrerebbe colui che, espatriato prima del 24° anno di età e prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1997, rientrasse in territorio italiano dopo il 26° anno di età ma prima del 27° anno di età;

nel caso in cui tale decreto abbia valore retroattivo, se il Ministro non ritenga che tale retroattività non risulti eccessivamente lesiva verso i diritti di quei giovani cittadini italiani che in base alla vecchia normativa avevano fatto determinate scelte, per cui tale retroattività vada abolita istantaneamente. (4-24491)

LUCCHESI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

se intenda adoperarsi per quanto di propria competenza per promuovere delle

tariffe agevolate per il trasporto aereo, ferroviario, marittimo da e per la Sicilia;

se non ritenga che l'attuale assetto tariffario esclude tassativamente la Sicilia da ogni programmazione turistica, non solo a livello nazionale, ma anche estero;

se il Ministro non ritenga quindi di farsi promotore di un dimezzamento delle tariffe non solo per i passeggeri, ma anche per il trasporto delle merci;

se non ritenga che soprattutto i prodotti agricoli siciliani risentano della mancanza di trasporti celeri ed a prezzi agevolati. (4-24492)

SERVODIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nelle recenti elezioni per il Parlamento europeo e per il rinnovo dei consigli provinciali e comunali si sono verificati presso i seggi elettorali ritardi e difficoltà nelle operazioni di voto. Il numero delle sezioni elettorali, infatti, è risultato insufficiente e tale da non favorire un afflusso ordinato e celere per i cittadini che si sono recati alle urne;

questa situazione di difficoltà si è dimostrata molto grave perché ha rischiato di vanificare il diritto di voto, il più importante tra i diritti politici riconosciuti al cittadino in Paesi liberi e democratici —:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per verificare non solo la necessità, nella distribuzione dei seggi elettorali sul territorio, di una corretta proporzione tra questi e numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, ma anche l'esigenza di procedere ad un ammodernamento complessivo delle procedure elettorali proprio per evitare lentezze esasperanti sia nelle operazioni di voto sia nello spoglio delle schede. (4-24493)

CENTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 28 giugno 1998, il signor Tommaso Guarino, un pensionato di 67

anni, malato al cuore dal 1982, in preda ad una crisi cardiaca viene portato dalla famiglia al Centro traumatologico ospedaliero di Roma;

al Cto il signor Guarino non viene subito sottoposto alla solita terapia antidolorifica, cioè diuretici per vena, ma è lasciato in disparte in attesa di un consulto;

dal consulto dei medici del Cto emerge che il signor Guarino è affetto da una grave forma di cardiopatia dilatativa e che quindi occorre un ricovero immediato, ovviamente non lì perché non ci sono posti disponibili;

quattro ore dopo, l'unica clinica che risponde alla richiesta di ricovero da parte della famiglia Guarino è Villa Gina all'Eur;

il trasferimento dal Cto all'Eur aggrava le condizioni del signor Guarino, la sua famiglia arrivata con lui sul posto si rende conto che la struttura non è adeguata al tipo di malattia del paziente poiché non esiste alcun reparto di cardiologia. Villa Gina scarica la responsabilità dell'accaduto sul Cto che non ha specificato la patologia e la gravità della malattia del signor Guarino;

poche ore dopo il signor Guarino viene trasferito finalmente al reparto di rianimazione del Sant'Eugenio, posto giusto per la sua malattia, ma ormai il paziente è sfinito dai molteplici trasferimenti e solo pochi minuti dopo muore -:

se il ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e quali provvedimenti intenda prendere affinché tali episodi non si ripetano in futuro poiché un uomo in agonia ha diritto ad essere accolto in una struttura ospedaliera adeguata alla sua patologia senza subire trasferimenti inutili e gravi perdite di tempo;

se intenda accertare l'esistenza di responsabilità individuali del personale sanitario coinvolto. (4-24494)

SIMEONE. - *Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

la ristrutturazione della sede del centro direzionale Telecom Italia di Napoli, ex sede Banco di Napoli, è stata affidata dal settore Immobili (Area risorse immobiliari - Telecom Italia, di cui è responsabile l'ingegner Cipolletta, diretto collaboratore del dottor Rosso capo del personale e del settore immobili), alla SACS di Napoli, per un appalto di lire 5.000.000.000, pervenendo invece ad un costo complessivo di lire 12 miliardi;

veniva dato incarico professionale allo studio Mason di Torino per effettuare banali rilievi tecnici presso la sede Telecom Italia di via Parisi di Napoli, per lo spropositato importo di circa un miliardo;

attraverso comportamenti gestionali che andrebbero chiariti si è pervenuti ad un consuntivo spropositato rispetto all'originario appalto, e alla liquidazione di una parcella professionale elevata -:

se non ritengano di sollecitare gli organi competenti ad una verifica del rispetto delle procedure di legge, ed a comportamenti più rispondenti ai principi di una sana e corretta gestione. (4-24495)

BORGHEZIO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

è stabilito da specifiche disposizioni di legge il personale militare aeronavigante in servizio presso i reparti di volo operativi percepisce le indennità di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni;

tale trattamento è esteso anche al personale della polizia di Stato (anche se da tempo non più militare) in servizio presso i reparti volo ed è disciplinato dalla circolare n. 333-G/Aeron del 5 marzo 1996 emessa dalla direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza a firma del direttore centrale prefetto La Rosa, avente per oggetto: indennità supplementari, applicazione articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

pertanto, al personale della polizia di Stato, così come a quello militare, in pos-

sesso di specifici requisiti può anche essere attribuita l'indennità supplementare di pronto intervento aereo e, con riferimento alla legge sopra indicata, la circolare ha stabilito e sottolineato, chiaramente, che detta indennità compete al solo personale della polizia di Stato già beneficiario dell'indennità di aeronavigazione o dell'indennità di volo, con i seguenti requisiti:

a) in possesso di uno dei titoli base (brevetti) per l'esercizio dell'attività di volo in ambito polizia di Stato previsti dalla vigente normativa articolo 55 della legge n. 668 del 1986) fatta eccezione per il brevetto di osservatore;

b) in servizio effettivo come pilota di linea o come specialista facente parte di equipaggi fissi di volo presso reparti di volo mantenuti in stato costante (anche potenzialmente) di pronto intervento aereo;

c) specifica qualificazione per l'impiego e validità della stessa, nell'ambito dei compiti normalmente assegnati al reparto e/o delle prescrizioni tecnico-operative stabilite per i mezzi aerei in dotazione, su almeno uno degli aeromobili in servizio presso lo stesso reparto;

la circolare prosegue imponendo e sottolineando testualmente che non possono ritenersi destinatari del beneficio i piloti e gli specialisti non organicamente facenti parte dei reparti di volo né quelli che, pur in forza ai predetti reparti, siano impiegati esclusivamente in mansioni differenti da quelle di cui trattasi —:

se corrisponda al vero che anche presunti non aventi diritto potrebbero aver percepito tale indennità e, tra essi, non improbabilmente anche un alto funzionario di Polizia, la cui indennità sarebbe pari a 255.000 lire al mese e che inoltre avrebbe fruito e continuerebbe a fruire del trattamento di missione e della disponibilità di una autovettura di servizio e di relativi poliziotti-autisti a sua totale disposizione;

se non ritenga di dover avviare una urgentissima inchiesta volta ad accertare la situazione espressa in premessa ed eliminare ogni anomala attribuzione di indennità e benefici, anche a carattere non re-

tributivo, provvedendo altresì all'accertamento di tutte le responsabilità a carico dei titolari degli uffici che abbiano disposto l'attribuzione dei predetti vantaggi o omesso di effettuare i prescritti doveri di controllo. (4-24496)

BERSELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

alcuni dipendenti, in servizio presso le filiali dell'Emilia-Romagna dell'Ente Poste Spa hanno presentato ricorso all'autorità giudiziaria per il riconoscimento delle funzioni superiori svolte, con esito favorevole sia nel primo che nel secondo grado di giudizio;

il direttore regionale, sulla base di criteri arbitrari e personalistici, peraltro mai esplicitati, in alcuni casi ha ottemperato alle suddette sentenze applicando i ricorrenti su posti di livello superiore, mentre in altri ha riconosciuto solamente la maggiore retribuzione;

risulta che il direttore regionale stia convocando tutti quei ricorrenti risultati vincitori in una successiva selezione per quadri di secondo livello (circolare 31) ed altri che hanno ancora un contenzioso pendente e che, in tale circostanza, il direttore regionale, coadiuvato da un avvocato della società inviterebbe a ritirare il ricorso e a restituire le somme percepite a seguito del medesimo, oltre alle spese legali liquidate dai giudici;

tale comportamento, oltre ad apparire gravemente scorretto sul piano professionale e contrattuale, sembra integrare ad avviso dell'interrogante fattispecie di rilevanza penale —:

se e quali iniziative intendano adottare, perché da parte dell'Ente siano rispettati i legittimi diritti dei lavoratori evitando in tal modo che insorgano ulteriori situazioni di contenzioso. (4-24497)

BERSELLI. — *Ai Ministri delle comunicazioni, del tesoro, del bilancio e della*

programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

i servizi postali a Parma fanno registrare un ulteriore abbassamento qualitativo, con riflessi negativi per gli operatori economici e per la clientela privata nonché conseguentemente per l'occupazione;

tale situazione sembra potersi ascrivere ad una non corretta gestione da parte del direttore di filiale delle risorse umane e finanziarie;

tale dirigente consente ed autorizza che un'unità immobiliare di circa 100 metri quadrati, ubicata in pieno centro storico, contigua al più importante ufficio postale della città (COP Centro), venga utilizzata gratuitamente dalla Cisl Poste di Parma, in contrasto tra l'altro con le disposizioni contrattuali e le indicazioni degli organi centrali, mentre i lavoratori di detta struttura sono costretti ad operare in ambienti angusti non in regola con la normativa di cui alla legge n. 626 del 1994;

se concessa in locazione, da tale unità potrebbe essere ricavato un canone pari a circa 40/60 milioni l'anno, secondo gli attuali valori di mercato —:

se tali scelte siano compatibili con il rispetto della normativa di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 (interventi sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché se risultino alterazioni alla parità di condizioni nel rispetto degli obblighi sindacali a carico dei datori di lavoro per l'esercizio del diritto di associazione e di riunione a favore della citata organizzazione sindacale destinataria dell'edificio;

se non ritengano opportuno far cessare l'illegittima utilizzazione dei suddetti locali da parte della Cisl ed iniziare un'azione di responsabilità nei confronti di tutti coloro che hanno consentito un così grave danno erariale. (4-24498)

MALAVENDA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 4, secondo comma, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo

veniva delegato dal Parlamento ad emanare, entro dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, con l'osservanza, tra l'altro, del seguente principio e criterio direttivo: (...) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile della possibilità di ricorso all'istituto del dissesto per il risanamento degli enti locali in grave crisi finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in vigore, e coordinamento delle norme in materia;

le norme in materia di dissesto degli enti locali, in vigore alla data di emanazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, erano contenute negli articoli 23, 24, 25 e 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

nessuna disposizione contenuta in detta normativa attribuiva la legittimazione attiva in materia di accertamento dei tributi locali all'organo straordinario di liquidazione;

successivamente all'emanazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, erano adottati due ulteriori provvedimenti in tema di dissesto degli enti locali: il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;

nemmeno in questi due ultimi provvedimenti erano contenute norme che attribuivano la legittimazione attiva in materia di accertamento dei tributi locali all'organo straordinario di liquidazione;

con la legge 28 ottobre 1994, n. 596, il termine relativo all'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, veniva prorogato al 28 febbraio 1995;

con la stessa legge il Parlamento autorizzava il Governo, purché nel rispetto

dei principi e dei criteri direttivi fissati ed entro il 31 dicembre 1995, a variare disposizioni correttive dei decreti legislativi emessi in forza della delega ricevuta;

nel maggior termine previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 ottobre 1994, n. 596, il Governo italiano varava un unico decreto legislativo contenente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

il decreto legislativo così emanato prevedeva un intero capo dedicato al risanamento finanziario degli enti locali, ma in nessuna delle norme in esso contenute era data rinvenire una disposizione che attribuiva all'organo straordinario di liquidazione la legittimazione attiva in materia di accertamento dei tributi locali;

il Governo, inoltre, sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1995, n. 539, anche a seguito della proroga del termine al 30 giugno 1996 per inserire disposizioni correttive al decreto legislativo emesso in forza dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, varava il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336;

l'articolo 27 di quest'ultimo provvedimento sostituiva interamente l'articolo 88 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, disponendo al novellato settimo comma che: l'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente aveva omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge;

è evidente la forzatura operata dal Governo che, immutati i principi ed i criteri direttivi contenuti nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha attribuito contro la volontà del Parlamento all'organo straordinario di liquidazione la legittimazione attiva a porre in essere accertamenti fiscali in materia di tributi locali -:

quali iniziative normative intenda adottare per ripristinare il rispetto della

volontà sovrana del Parlamento e per dare certezza al diritto violato. (4-24499)

EDO ROSSI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

nel luglio 1997 il Cise spa (di proprietà al 99 per cento Enel) è stato incorporato per fusione in Enel spa;

nel Cise spa venivano svolte diverse attività di ricerca che non afferivano soltanto al così detto sistema elettrico ma che hanno valenza ed importanza nazionale;

in particolare negli anni ottanta è iniziata una attività di ricerca e sviluppo su dispositivi all'arseniuro di gallio per l'elettronica e l'optronica, che ha dato origine alla dimostrazione del primo transistor al GaAs italiano (attività trasferita in seguito alla Telettra) e che è proseguita in Cise con lo sviluppo della produzione di celle solari per uso spaziale e sensori ad effetto Hall per la telelettura dei contatori elettrici;

l'attività inerente lo sviluppo di celle solari per uso spaziale ha conseguito traguardi importanti a livello internazionale quali:

a) 1983: prima cella solare al GaAs europea nello spazio a bordo dello Space Shuttle;

b) 1992: prime celle solari europee GaAs/Ge testate nello spazio (Eureka project);

c) 1993: primo satellite europeo completamente alimentato con celle solari GaAs/Ge (Arsene);

d) 1996: primo satellite europeo alimentato con celle solari GaAs (Unamsat);

e) 1998: sviluppo celle solari a multiunione nell'ambito del programma ESA;

le competenze scientifiche e tecnologiche sono state sviluppate attraverso il supporto economico dell'Agenzia spaziale italiana e dell'Agenzia spaziale europea;

l'attività inerente le celle solari al GaAs rientra nei programmi spaziali considerati di rilievo per il nostro Paese spe-

cificati nel « Piano spaziale nazionale 1998-2002 strategie e linee programmatiche » dell'Asi;

in base all'articolo 11 della legge n. 451 del 1994 è stato recentemente stipulato un contratto di ricerca tra Imi e Enel spa che prevede un finanziamento di circa 7 miliardi di lire per ricerca sviluppo e produzione pilota di celle solari all'arseniuro di gallio per applicazioni spaziali;

attualmente l'attività si suddivide in due filoni ricerca e produzione pilota; la ricerca è tuttora un punto essenziale dell'attività in quanto trattandosi di prodotti ad elevata tecnologia necessitano di un ricambio e di un aggiornamento continui;

l'esperienza accumulata in più di un decennio ha dimostrato che il finanziamento della ricerca deve essere cospicuo e svincolato da una produzione che presenta un limitato valore aggiunto e grandi oscillazioni di mercato;

da diversi mesi Enel Corporate ha iniziato uno studio sulla esternalizzazione delle attività della linea di produzione di celle solari. Alle attività è stato dato un valore e sono da tempo iniziati i contatti con società esterne per creare una *partnership* o un eventuale *spin-off*. Ad oggi nessuna società già operante nel settore spaziale si è mostrata interessata all'acquisizione delle attività in oggetto. Solo una società esterna che si sospetta sia stata recentemente costituita con il solo scopo di poter trattare con l'Enel, ha dimostrato il proprio interesse;

a breve è previsto l'avvio della trattativa con tale società esterna che non ha fondamenta finanziarie né esperienza nel settore spaziale tale da poter garantire la continuità all'attività stessa;

presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il 3 giugno 1999 sono stati fissati i criteri sulla cessione degli impianti di produzione con i rappresentanti delle confederazioni e le segreterie nazionali di Fnle, Flaei, Uilcem;

per quanto asserito, qualsiasi operazione di esternalizzazione per essere credibile deve prevedere da parte dei soggetti

richiedenti la presentazione di un piano industriale che tenga conto degli aspetti precipui della parte di produzione e della esigenza di ricerca e sviluppo;

solo una società con un grande polmone finanziario e già coinvolta nel settore spaziale può essere in grado di sostenere l'attività produttiva e innovare il prodotto;

ove tali condizioni non possano essere soddisfatte, il riconoscimento che tale attività ha a livello strategico nazionale deve indurre Enel a non svendere e disperdere le competenze capitalizzate, ma a valorizzare completamente le opportunità offerte dal finanziamento Imi e l'esperienza maturata nel settore della sensoristica a semiconduttore;

l'azione da esternalizzazione che riguarda l'attività della linea di produzione di celle solari, che rientra nell'ambito più ampio del processo di ristrutturazione della ricerca Enel e che oggi subisce i contraccolpi dei cambiamenti di scenario che coinvolgono l'azienda nel suo complesso rischia di far perdere preziose risorse e competenze -:

se non ritenga necessario porre in atto urgentemente tutte le azioni necessarie al fine di garantire la salvaguardia e la reale valorizzazione delle richiamate attività. (4-24500)

LUCCHESI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere:

se intenda procedere ad un taglio netto della spesa corrente nel suo dicastero;

se intenda dimezzare subito il numero dei giovani di leva, per ottenere un notevole risparmio nella spesa relativa;

se intenda sopprimere l'utilizzo delle auto di servizio, che vengono distribuite con eccessiva prodigalità;

se intenda dirottare parte della spesa corrente per potenziare le strutture di difesa e per organizzare una forza militare valida, che, bene armata, dia garanzia di protezione a tutti i cittadini, nonché allo stesso territorio nazionale;

se non ritenga che occorranò armamenti seri, strutture dinamiche, personale qualificato per rispondere alle esigenze vitali di difesa. (4-24501)

MATRANGA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

quasi il 65 per cento del patrimonio boschivo italiano andato in fumo lo scorso anno (65 mila ettari totali) è bruciato in tre sole regioni, cioè la Calabria, la Sicilia e la Sardegna;

le stesse regioni, insieme, raggiungono il 71 per cento della superficie complessiva bruciata, comprendendo anche le aree non boschive;

queste regioni presentano alti valori medi della superficie distrutta da ogni incendio: 44,4 ettari in Sicilia, 28,8 ettari in Calabria e 10,9 ettari in Sardegna (con l'Abruzzo a 27,4 ettari bruciati);

a fronte di queste cifre, il sottosegretario alla protezione civile, Franco Barberi, in una audizione alla Commissione agricoltura della Camera qualche mese fa ha sostenuto che in alcune regioni il meccanismo di lotta agli incendi « è inadeguato » e che talvolta « niente funziona »;

stando ai dati del 1998 (fermi al 30 ottobre) un elemento « preoccupante », ha sottolineato Barberi, è rappresentato dall'aumento degli incendi nelle aree non boschive che hanno bruciato circa 80 mila ettari contro i 48 mila del 1997;

in Sicilia in queste settimane è già esplosa l'estate. Afa e temperature *record* hanno soffocato l'isola. All'aeroporto Fontanarossa di Catania si sono registrati 35 gradi mentre in città la colonnina del mercurio ha segnato addirittura 38 gradi. Alcuni focolai si sono sviluppati vicino alle piste dello scalo creando problemi per il decollo e per l'atterraggio dei velivoli. Sono state necessarie sette squadre di pompieri, supportate da un elicottero, per spegnere gli incendi;

i vigili del fuoco sono impegnatissimi in questi giorni per le numerose segnalazioni di incendi lungo le strade statali, le autostrade, ed anche alla periferia delle città -:

quali e quanti siano i mezzi e gli uomini a disposizione dei vigili del fuoco e della protezione civile per fronteggiare l'emergenza incendi estivi in Sicilia;

quali provvedimenti si intendano assumere per prevenire questo fenomeno che provoca ogni anno danni gravissimi al patrimonio boschivo e ambientale dell'isola. (4-24502)

TABORELLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

ai primi di giugno non erano ancora disponibili le istruzioni per il calcolo dell'Irap;

tale situazione mette inevitabilmente in grave difficoltà non solo chi materialmente deve compilare la modulistica ma le stesse imprese che non riescono a programmare per tempo l'onere finanziario;

è indiscutibile che una corretta gestione del rapporto con il contribuente non possa prescindere dallo stabilire tempi e modi di versamento finalmente definitivi -:

se il Ministro non ritenga opportuno che già a partire dal prossimo anno le istruzioni debbano essere disponibili entro e non oltre il 31 gennaio o che altrimenti i pagamenti e la presentazione del « modello unico » debba avvenire 90 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*;

se per l'anno in corso, visto il notevole ritardo nella presentazione delle istruzioni per il calcolo dell'Irap, non sia opportuno prorogare i termini di pagamento della denuncia annuale dei redditi 1998 e renderli contestuale alla presentazione, vale a dire entro il 31 luglio 1999. (4-24503)

BERGAMO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale normativa sui collaboratori di giustizia comporta ingiustificate ed ingiustificabili spese che ricadono sui cittadini —:

se corrisponda al vero che taluni collaboratori o, peggio ancora, parenti degli stessi debbano venire accompagnati a colloqui nelle carceri con congiunti più volte nel corso del mese, costringendo così le forze dell'ordine a dovere effettuare viaggi anche da un capo all'altro d'Italia, riducendo la presenza sul territorio ed azzeccando di fatto i reparti investigativi di polizia e carabinieri;

se corrisponda al vero che siano stati disposti servizi di accompagnamento anche per motivi risibili, e comunque risolvibili senza dispendio di uomini e mezzi, come ad esempio la riscossione di pensioni o stipendi;

se il direttore del servizio centrale di protezione sia al corrente dell'effettivo verificarsi di episodi analoghi e quali siano state le disposizioni eventualmente impartite per impedire tali assurde situazioni;

se la Corte dei conti sia stata interessata per l'eventuale addebito delle spese arbitrariamente sostenute per soddisfare capricci di collaboratori e/o familiari;

se non si ritenga di dover sentire questure e comandi dei carabinieri per conoscere l'incidenza del fenomeno in termini di dispersione del personale e conseguente minore controllo del territorio, a tutto vantaggio di criminali che imperverano nei nostri paesi e nelle nostre città e che poi, una volta catturati, si dichiarano pentiti per mera utilità senza apportare alcun vantaggio alla giustizia. (4-24504)

SAIA e ORTOLANO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere - premesso che:

in data 4 febbraio 1993, in seguito ad accordo intercorso tra le organizzazioni sindacali (Fulc ed Rsa) l'azienda Philips

Lighting Srl di Alpignano (Torino) e l'Unione industriale di Torino, si stabiliva che con la cessazione della attività produttiva dell'azienda, si sarebbe definito, d'accordo tra le parti, il passaggio delle maestranze alle aziende subentranti, stabilendone con precisione anche i tempi e le modalità in modo che a tutti venisse assicurata la continuità lavorativa;

successivamente a tale accordo si definiva il passaggio della suddetta fabbrica all'AgipServizi la quale, quindi, si doveva impegnare al riassorbimento del personale della Philips;

in seguito a tale accordo l'Agip provvedeva all'assunzione diretta di alcuni lavoratori mentre per altri 5 lavoratori garantiva l'assunzione presso la società Dim Srl con la quale l'Agip stessa collaborava;

tale assunzione da parte della Dim, anziché dall'Agip stessa (che in base agli accordi sottoscritti avrebbe dovuto farlo), è stata accettata dai lavoratori sulla base di una lettera dell'Agip (Prot. FM/am del 3 febbraio 1994) che si impegnava, nel caso la DIM fosse impossibilitata per qualsivoglia ragione a far fronte ai propri impegni contrattuali, a ricollocare in organico presso una delle sue Società collegate, prioritariamente all'interno dell'area industriale Philips di Alpignano o comunque entro un raggio di 10 km da tale area, a condizioni contrattuali simili ed alle medesime condizioni retributive, i lavoratori della Philips Lighting;

a seguito di questa lettera da parte dell'Agip i suddetti lavoratori rassegnavano le dimissioni dalla Philips Lighting subordinando il loro recesso alla assunzione presso la Dim Srl con sede in Torino, via Catania 7/B;

con una prima lettera di impegno del 21 gennaio 1994, confermata poi da ulteriore comunicazione del 24 gennaio 1994, la società Dim si impegnò con ciascuno dei ricorrenti per il loro riassorbimento in azienda con la qualità di operai addetti ai servizi di portineria;

contestualmente in data 3 febbraio 1994 l'AgipServizi Spa come da intesa del

5 gennaio 1994, formalizzò la propria intenzione di ricollocare i dipendenti Dim qualora quest'ultima fosse stata impossibilitata a mantenerli ulteriormente in forza secondo quanto affermato nella lettera su riportata;

malgrado tali impegni, successivamente, con lettera del 26 marzo 1996, la società Dim comunicò al ricorrente la volontà di risolvere il rapporto di lavoro, essendo venuti a mancare i presupposti per il rinnovo del contratto tra Dim e Agip-Servizi Spa, per cui i lavoratori, per il tramite del loro legale, impugnarono il licenziamento in essere ritenendolo ingiustificato ed illegittimo e, con altra comunicazione del 2 aprile 1996, attivarono le garanzie poste in essere dalle aziende coinvolte nella cessione di Philips Lighting onde garantirsi la riassunzione presso una delle loro sedi;

malgrado i precedenti impegni assunti nessun cenno di risposta pervenne da Agip-Servizi a fronte dell'invito a prendere contatti per la promessa riassunzione;

contro tale atteggiamento di totale latitanza ed inadempienza da parte dell'Agip-Servizi i lavoratori interessati si sono visti costretti a ricorrere alla magistratura avviando una causa di lavoro per chiedere il rispetto dei patti, la riassunzione da parte dell'Agip ed il risarcimento dei danni;

attualmente i lavoratori sono disoccupati e senza reddito ed attendono giustizia. Atti gravi come questo gettano un'ombra sulla serietà dell'Agip nel suo complesso e, quindi, rovinano l'immagine stessa dello Stato che è il maggiore azionario della società sulla quale ha il controllo diretto;

occorrerebbe quindi verificare le responsabilità di coloro che si sono resi responsabili di una azione così grave ed omissiva, da parte di un'azienda dello Stato che, a seguito di detta azione, è venuta meno ad un impegno chiaramente assunto mettendo se stessa e lo Stato in posizione di palese inadempienza di fronte a cittadini e lavoratori -:

quale giudizio dia il Governo della condotta tenuta dall'Agip-Servizi nella vicenda;

se il Governo non ritenga necessario ed urgente adoperarsi affinché l'Agip, che è ancora società controllata dello Stato, mantenga gli impegni esplicitamente assunti nei confronti dei lavoratori con la citata lettera del 3 febbraio 1994;

quali iniziative intenda assumere il Governo rispetto ai gravissimi atti denunciati. (4-24505)

DEL BARONE. - *Al Ministro delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

vi è un Ufficio postale nel Porto di Napoli, alla calata Marinella, strategicamente di notevole importanza e unico nel territorio nazionale, ove, stante la sua allocazione, pervengono *container* dagli USA e da Israele;

risulta all'interrogante che sia intenzione del Dirigente del Cmp di Napoli, con ufficio collocato diversi chilometri dal porto, spostare il centro di lavorazione presso l'ufficio di Napoli-Ferrovia anch'esso distante alcuni chilometri dal porto;

i *containers*, comunque, continueranno a giungere a Napoli-Porto ove saranno sdoganati, aperti e scaricati nonché lavorati in prima fase;

le stampe voluminose e medie dovranno essere immesse sul furgone e quindi allo scoperto e alla mercé di tutti per essere avviate a Napoli-Ferrovia, per successive fasi di lavorazione, ripartizione e formazione di spacci;

tale innovazione allunga, inevitabilmente, i tempi di lavorazione con conseguente aumento di costi ed aggravio di lesione di immagine specialmente in questo particolare momento di vulnerabilità dell'Azienda Poste per i continui attacchi dei *mass-media*;

non si capisce quali benefici in materia di costi tale organizzazione potrà portare dal punto di vista qualitativo, essendo inoltre a conoscenza che a Napoli-

Porto la lavorazione predetta è meccanizzata, mentre a Napoli-Ferrovia è ancora manuale;

non si sa se tale situazione determini dei vantaggi, ma sicuramente porterà un aggravio notevole di spesa per ogni giorno in più di giacenza;

se quanto descritto corrisponda al vero;

se non intenda intervenire su una vicenda che oltre a portare dispersione di energie umane comporterebbe un aggravio di costi ai danni del Ministro del tesoro, unico azionista. (4-24506)

FONTANINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 marzo 1998, con l'interrogazione n. 4-16272, l'interrogante denunciava al Ministro interrogato il caso della signora Angela Toibero che, andata in pensione nel 1994 con la riduzione del 3 per cento e cioè con 32 anni 6 mesi e 24 giorni, ha ricevuto, a distanza di quindici anni, una nota della ex Cpdel — ora Inpdap — che provvedeva a modificare il periodo di contribuzione spettante in 32 anni 5 mesi e 23 giorni, poi arrotondati in 32 anni e 5 mesi, e dunque una riduzione sul trattamento pensionistico del 5 per cento anziché del 3 per cento;

la risposta del 7 dicembre 1998 del Ministro Bassolino appare all'interrogante vaga e poco esaustiva, in quanto elude la parte della ricongiunzione onerosa di cui all'articolo 2 della legge n. 29 del 1979 che riconosce al lavoratore la facoltà di « (...) chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura in un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare (...) »; il successivo articolo 5, al comma 2 recita che « Entro centottanta giorni dalla data della domanda la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammon-

tare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni (...) »;

si ritiene che l'Inpdap non abbia osservato il disposto di cui al citato articolo 5, dal momento che l'Ente ha provveduto ad inoltrare comunicazione all'interessata quindici anni dopo, invece che entro centottanta giorni;

la menzionata risposta si rivela altresì imprecisa laddove riporta che alla signora Toibero sono stati riconosciuti 9 anni 3 mesi e 10 giorni con determinazione n. 2779 del 18 giugno 1996, in quanto nel tabulato Inps — richiesto dall'interessata nell'ottobre 1981 — risultano essere segnati per la ricongiunzione di cui all'articolo 2 della legge n. 29 del 1979 n. 484 settimane di contribuzione obbligatoria, che corrispondono, secondo la circolare del ministero del tesoro n. 21 del 28 marzo 1981 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1981) esplicativa della legge n. 29 del 1979 e seguente legge n. 299 del 1980, a 9 anni 3 mesi e 21 giorni;

non si ritiene assolutamente giusto che per errati calcoli da parte dell'Ente la signora Toibero debba subire sul trattamento pensionistico a lei spettante una riduzione del 5 per cento in luogo del 3 per cento;

per quanto concerne il modello 98 che l'Inpdap dichiara di non avere ancora ricevuto, la regione Friuli-Venezia Giulia ha telefonicamente assicurato alla signora Toibero che lo stesso è incluso negli 11 allegati spediti all'Inpdap con nota del 10 giugno 1998 - prot. n. 17702/D.O.P./2/PQ —:

se non convenga che l'Inpdap debba osservare la predetta circolare n. 21 del 28 marzo 1981 e, quindi, provvedere alla compilazione del modello predisposto dallo stesso ministero del tesoro, allegato alla circolare medesima, secondo le indicazioni di cui al capo III, al fine di accertare la perfetta corrispondenza dei periodi da ricongiungere al totale dei contributi esposti sul tabulato Inps;

se non ritenga inammissibile che un ente previdenziale disattenda indicazioni contenute in circolari ministeriali ed i relativi correttivi in esse richiamati;

se non convenga sull'opportunità di chiarire le ragioni per le quali l'Inpdap non procede ancora alla liquidazione del trattamento di quiescenza definitivo, stante le asserzioni della regione Friuli-Venezia Giulia che il modello 98 è incluso negli 11 allegati spediti all'Inpdap con nota del 10 giugno 1998 - prot. n. 17702/D.O.P./2/PQ. (4-24507)

CAVERI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

è stata comunicata in via ufficiale alla Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco da parte dei periti francesi nominati dal giudice istruttore del tribunale di Bonneville, Monsieur Guesdon, incaricato delle indagini sul tragico incidente avvenuto il 24 marzo 1999, la decisione del magistrato di effettuare su scala reale nel traforo, nel corso del prossimo mese di settembre, la ripetizione dell'evento, dando fuoco ad un autocarro dello stesso tipo (TIR Volvo costituito da trattore con rimorchio frigorifero) e con lo stesso carico (9 tonnellate di margarina e 10 tonnellate di farina) del camion belga che, autoincendiatosi, provocò la tragedia;

la notizia suscita preoccupazione per le gravi conseguenze che un tale esperimento, qualora fosse realizzato, è destinato a provocare tanto più a fronte della inattendibilità dei risultati conseguibili, come spiegato dalla commissione tecnica di esperti (i professori Lunardi, Corbo e Ferro) che collabora con la Società italiana per il traforo del Monte Bianco con le seguenti osservazioni:

1) l'esperimento non può ripetere la dinamica dell'incidente in quanto non potranno essere riprodotte le corrispondenti situazioni al contorno quali:

a) l'insieme dei veicoli a monte ed a valle del camion belga (33 automezzi) che bruciarono nell'incidente con i loro carichi e le loro riserve di carburante;

b) le differenti condizioni barometriche ai due imbocchi;

c) il funzionamento dell'impianto di ventilazione meccanica già gravemente danneggiato dall'incidente;

d) l'effetto « pistone » dovuto alla presenza di traffico;

e) la geometria dei rivestimenti, alterata dai crateri nella volta e dagli ammaloramenti sulla sede stradale;

tali fattori non consentono, dunque, di ricreare in modo adeguato e, pertanto, non contestabile, le condizioni dell'incendio del 24 marzo 1999;

2) l'evento è stato peraltro caratterizzato da una vera e propria esplosione di fumo per cui, pur riproducendo l'incendio, la sua dinamica non potrebbe mai essere la stessa e, quindi, non si arriverebbe ad alcuna valida dimostrazione anche se si ripettesse la simulazione più volte e con vari scenari di ventilazione;

3) l'esperimento, dunque, sarebbe inutile ai fini dell'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione sull'accaduto e, comunque, per essere riprodotto, renderebbe necessaria la riparazione della volta della galleria e della soletta stradale entrambe fortemente danneggiate, anche al fine di evitare un ulteriore e più grave collasso della struttura a causa del nuovo incendio;

4) i danni economici, ancorché non quantificabili, saranno dunque molto consistenti, ma ancor più evidente è che il complesso di tali procedure di ricostruzione e demolizione, comporteranno un nuovo ed intollerabile allungamento dei tempi per il definitivo ripristino, la messa in sicurezza e la riapertura al traffico del traforo del Monte Bianco;

5) la prova, inoltre, verrebbe ad interferire con l'attività dei periti delle assicurazioni che, ai fini del risarcimento del danno subito, hanno, ovviamente, necessità che lo stato dei luoghi non venga modificato sino al momento in cui essi avranno terminato le proprie valutazioni, e per altro, se la prova fosse effettuata dopo i rilievi delle compagnie assicuratrici, si

avrebbe un ulteriore inaccettabile ritardo dei tempi di ripristino dell'infrastruttura;

i gravi ritardi che risulterebbero dalla tentata ripetizione, oltre che essere a carico delle due società concessionarie, comporterebbero un peso gravissimo per le regioni della Valle d'Aosta e dell'Alta Savoia, per i sistemi di trasporto e delle economie di Italia e Francia destinati così ad essere privati, ancora per lungo tempo, di una importante ed imprescindibile via di comunicazione al servizio degli scambi internazionali qual è, appunto, dal traforo del Monte Bianco;

proprio nell'ottica di perseguire l'obiettivo del rapido ripristino dell'opera, le società concessionarie, come è loro dovere, si sono già organizzate per effettuare le operazioni di rimozione di quanto ancora presente nel *tunnel* e di decontaminazione delle strutture, propedeutiche alle effettuazioni di prove e rilievi necessari per la progettazione delle opere di riparazione, ma l'autorità inquirente francese condiziona il rilascio dei relativi permessi al completamento di un documentario cinematografico iniziato, peraltro, oltre un mese fa e che rischia di essere completato ben oltre la data prefissata per il mese di luglio;

sarebbe dunque preferibile ottenere i dati con simulazioni su modelli fisici e/o matematici, in quanto queste ultime, facilmente ripetibili a fronte delle più svariate condizioni al contorno, permetterebbero di verificare i risultati in uno spettro molto più ampio e semmai si ritenesse indispensabile la ripetizione dell'incendio in proporzioni naturali, allora andrebbe utilizzata una galleria dismessa senza rischiare di compromettere la stabilità del traforo del Monte Bianco che costituisce un bene ed un grande patrimonio non solo dello Stato francese e dello Stato italiano ma di tutta l'Europa —:

quali valutazioni dia il Governo sulle preoccupazioni espresse in premessa e se non si ritenga necessario porre il problema al Governo francese per evitare che si

dilatino i tempi di riapertura e di messa in sicurezza del traforo del Monte Bianco.
(4-24508)

ALOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

alcuni giorni fa è avvenuta la sostituzione di sette direttori generali delle Asl della Calabria, che ha determinato una situazione di preoccupazione e di grave disagio nell'ambiente della sanità calabrese. Nel corso della riunione di giunta regionale in cui si è adottata tale decisione, tre assessori, forse cogliendo gli aspetti inconcepibili dell'assurdo provvedimento e il senso di inaccettabile impopolare spirito lottizzatorio, non hanno condiviso il provvedimento stesso e si sono allontanati per protesta dall'aula di riunione. Altri due assessori erano assenti, ed un altro ha sollevato seri dubbi di legittimità in ordine al procedimento di sostituzione;

siffatta situazione, verificandosi in una regione come la Calabria che ha visto l'elezione di un presidente, l'attuale, e di una giunta regionale, a seguito di un « ribaltone » oltremodo stigmatizzato ed in contrasto con la volontà del corpo elettorale, costituisce la dimostrazione di come si sia voluto operare una forzatura assurda attraverso la sostituzione di sette direttori generali delle Asl calabresi non per motivi di inefficienza o di carenze di operatività funzionale, bensì solo per ragioni di mera lottizzazione e di spirito discriminatorio;

una simile decisione rischia inoltre di avere pesanti ripercussioni sul sistema sanitario calabrese, compromettendo il diritto alla salute dei cittadini —:

quali iniziative intendano prendere affinché nel rispetto dell'autonomia e delle competenze regionali, sia ripristinata, in Calabria, una situazione di normalità funzionale nel delicato ed importante mondo sanitario.
(4-24509)

PARRELLI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il giorno 17 maggio 1999 alle ore 9, gli avvocati Bruno Dard e Luigi Salvati si recavano presso il Commissariato di Roma - Monte Sacro per ritirare la ricevuta dei documenti presentati dal cittadino straniero Hamaida Mohamed, nato il 19 settembre 1968 a Aintemouchent (Algeria), in quei giorni impossibilitato a ritirarla perché fuori Roma. Ivi giunti, la piantona di turno in portineria comunicava loro che la delega dello straniero non era valida per ritirare la ricevuta. I detti professionisti attendevano per circa un'ora di essere ricevuti per sapere quale delega dovevano avere per il ritiro della ricevuta, ma nessuno, neppure i funzionari di turno, li riceveva;

alle ore 11,30 circa i predetti si recavano all'ufficio centrale stranieri della Questura di Roma - via Genova - dove chiedevano di essere ricevuti da uno dei funzionari di turno per lo stesso motivo. Successivamente, il piantone prendeva appuntamento per otto giorni dopo con la dottoressa Longograzia funzionaria. Alle loro rimostranze, la funzionaria usciva dall'ufficio dichiarando che essendo « personale qualificato », riceveva su appuntamento non potendo ricevere tutti gli avvocati che si presentavano in ufficio, anche se di turno in quel giorno insieme ad un altro funzionario. Quindi venivano invitati ad allontanarsi dagli uffici del piantone di turno, il che puntualmente avveniva;

risulta che nelle richieste di permesso di soggiorno per stranieri ogni ufficio valuta discrezionalmente i documenti idonei ad attestare la presenza dello straniero in Italia prima del 27 marzo 1998. Così alcuni accettano come prove certificati medici, attestati di ricovero presso le strutture Caritas, attestati di sacerdoti, di medici ospedalieri, timbri postali su lettere e altri no -:

se il denunciato comportamento della funzionaria della Questura, l'indisponibi-

lità dei funzionari di turno a ricevere i cittadini fuori da prefissati e questuati appuntamenti (ma allora c'è da chiedersi: a cosa serve essere di turno?);

se il caso interpretativo, in ordine alle certificazioni, corrisponda al contrabbando *slogan* « La Polizia al servizio del cittadino »;

se e quali provvedimenti intenda adottare per il caso specifico e in generale per regolamentare i colloqui dei postulanti con i funzionari di turno;

se non ritenga di dettare direttive omogenee a tutti gli uffici di polizia;

se e quali deleghe i legali debbano produrre per svolgere i propri mandati presso gli uffici di polizia di Stato e quale documentazione debba ritenersi valida in tutto il territorio della Repubblica per attestare la presenza dello straniero in Italia prima del 27 marzo 1998. (4-24510)

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Simeone n. 4-24429 del 15 giugno 1999.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta orale Cento n. 3-02671 del 15 luglio 1998 in interrogazione a risposta scritta n. 4-24494;

interrogazione a risposta orale Cento n. 3-02974 del 28 ottobre 1998 in interrogazione a risposta scritta n. 4-24485.